

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel/fax 0824/886173

Ecc.mo Consiglio di Stato in Sede Giurisdizionale

Ricorso

Nell'interesse del Sig. **Calabrese Bruno**, nato a Benevento, il 20.05.98, residente in Foglianise (BN) alla Via Prov.le Vitulanese, C.F. CLBBRN98E20A783H, nonché elett.te domiciliato in Paupisi (BN) alla Via Pagani n. 45, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pastore (C.F. PSTPRZ72C43A783U, fax 0824/886173, PEC avvpatriziapastore@puntopec.it), dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in calce al presente atto

C O N T R O

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro, legale rappr.te p.t., elett.te dom.to ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

- Comandante Generale, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri presso Centro Nazionale di Selezione e reclutamento, elett.te dom.to ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12

per la riforma

dell'ordinanza resa inter partes dal TAR Lazio - Roma , R.G. 1134/19, 960/ 19 Reg. Prov. Cau. il 07.02.19, depositata in pari data

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel./fax 0824/886173

F a t t o

L'istante presentava domanda di partecipazione al concorso per l'assunzione di n. 2000 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, Bando pubblicato nella G.U.R.I. 4^a Serie Speciale n. 38 del 15.05.18

A seguito delle relative verifiche sanitarie, la Commissione per l'accertamento dei requisiti attitudinali dei candidati, con provvedimento del 07.11.18 lo giudicava non idoneo per carenza dei requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale.

Detto giudizio e tutti gli atti ad esso preliminari, connessi e conseguenti, oltre ad essere assolutamente illegittimo, ingiustificato, strabordante, risultava gravemente lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Avverso tale provvedimento, veniva proposto ricorso al Tar Lazio – Roma sui seguenti motivi:

- 1) **Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.**
Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza.
- 2) **Violazione e falsa applicazione del bando di concorso, violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 97 della Costituzione, del principio di massima partecipazione e dell'art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento ed illogicità manifesta.**

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel/fax 0824/886173

3)) Violazione di legge – Difetto di motivazione

Con ordinanza del 07.02..19 il Tar Lazio rigettava la richiesta di sospensiva sulle seguente motivazione:

“Attesa l’ampia sfera di discrezionalità tecnica che connota le valutazioni sui profili attitudinali e la circostanza che non emergono dagli atti profili di evidente erroneità dei presupposti o illogicità, rigetta l’istanza cautelare”.

La decisione è ingiusta e lesiva dei diritti ed interessi del Sig. Calabrese Bruno che, come sopra rappr.to, difeso e dom.to, ricorre a codesto Ecc.mo Consiglio di Stato proponendo appello per i seguenti

m o t i v i

Difetto di istruttoria e di motivazione; irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà; eccesso di potere.

Il Tar Lazio non ha tenuto conto del fatto che il Calabrese, partecipando al concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al 21° corso biennale per allievi marescialli dell’esercito, è risultato IDONEO.

L’esito positivo delle prove attitudinali in altra e precedente procedura selettiva non può automaticamente comportare il buon esito di quella successiva. Tuttavia, proprio perché trattasi di giudizio prognostico-

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel./fax 0824/886173

probabilistico (per ciò stesso incerto), la Commissione non può ignorare il dato certo costituito dai precedenti di servizio del candidato (T.A.R. Lazio – Roma, sez. I bis, 4 aprile 2017, n. 4231, in cui si legge che “il giudizio teorico relativo agli accertamenti psico-attitudinali, proprio in relazione alla esclusiva funzione prognostica connotata da ampio margine di incertezza, comporta e richiede che la determinazione finale consideri e valuti anche l’obiettivo dato fattuale costituito dagli eventuali precedenti di servizio dei candidati”).

Lo stesso T.A.R. Lazio – Roma, sez. I bis, 27 maggio 2017, n. 6225 ribadisce al riguardo che “è pacifico l’ampio margine di discrezionalità che connota le valutazioni tecniche degli organi chiamati a esprimere il giudizio di idoneità (o inidoneità) del candidato sotto il profilo psico-attitudinale (...), nondimeno tali valutazioni, astratte e prognostiche, devono necessariamente tener conto, proprio perché rivolte ad individuare la personalità psicologica dell’aspirante in relazione alle funzioni da svolgere, anche della precedente valutazione nei confronti dello stesso espressa proprio in un contesto militare che ha avuto modo di valutare il candidato, in modo continuativo e costante (...), senza ravvisare le criticità segnalate dalla commissione di concorso”.

Proprio in base al suddetto orientamento, il Giudice adito ha ritenuto dunque l’illegittimità del provvedimento di esclusione contestato, in quanto la relativa motivazione non menzionava neppure i precedenti di servizio del

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel./fax 0824/886173

ricorrente. Si è disposto dunque che il candidato venga riammesso al concorso e sottoposto ad esame da parte di una Commissione in diversa composizione.

Ebbene, nel caso in parola sono rinvenibili anche i presupposti all'uopo indicati dal Consiglio di Stato, il quale ha asserito come "il controllo del Giudice amministrativo sulle valutazioni della P.A. debba essere svolto extrinsecus, nei limiti cioè della rilevabilità *ictu oculi* dei vizi di legittimità dedotti, e solo quindi se tali valutazioni siano inficiate da vizi logici, da disparità di trattamento, da errori manifesti o da contraddittorietà facilmente rilevabile."

E' pertanto ravvisabile nel caso che qui ci occupa e ciò anche sulla scorta delle considerazioni svolte in narrativa ed in ragione della documentazione medica versata in atti ed a cui si rinvia, il vizio dell'eccesso di potere, da cui discende quale logico corollario l'illegittimità degli atti impugnati. Sul punto è bene precisare che l'eccesso di potere è nozione complessa, frutto di un lungo percorso di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, dettata dall'esigenza di consentire al giudice (in particolare, al giudice amministrativo) di effettuare un controllo sulla legittimità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione. Il vizio dedotto va ricondotto al non corretto esercizio del potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione. Attraverso la figura dell'eccesso di potere, come negli altri

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel/fax 0824/886173

casi di invalidità dell'atto amministrativo, il giudice non effettua un controllo, in sé inammissibile, sul merito delle scelte, bensì sul "modo" in cui queste sono state effettuate. In particolare, il giudice può verificare la conformità dell'atto alle disposizioni di legge o di regolamento (controllo formale di legalità), la corrispondenza a criteri o principi giuridici generali (controllo sostanziale di legittimità), la correttezza, mediante l'applicazione di regole tecniche. Nel caso in parola, si ribadisce, sono ravvisabili molteplici figure sintomatiche che rientrano nell'alveo dell'eccesso di potere e dunque v'è tutta la possibilità per il Collegio adito di statuire in favore del ricorrente così da ripristinare la legalità violata dall'azione amministrativa.

Ebbene, in considerazione della contraddittorietà e delle forti discrepanze ravvisabili tra la valutazione operata dal personale addetto dell'Arma dei Carabinieri e le risultanze della valutazione ad opera della struttura sanitaria ASL Benevento1 – Regione Campania, sussiste una intrinseca irragionevolezza e contraddittorietà del provvedimento impugnato.

L'eccesso di potere, nei termini di cui si è detto, nel caso di specie è di tutta evidenza stante il palese vizio della funzione amministrativa, ovvero il cattivo svolgimento della stessa.

Ed invero, il Calabrese è stato sottoposto a visita e valutazione psichiatrica, effettuata dalla Dott.ssa Lidia Scaglione, Psicologo clinico,

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel./fax 0824/886173

Psicoterapeuta cognitivo comportamentale, Dirigente Psicologo presso l'ASL Benevento 1, **che ha escluso l'efficacia del giudizio espresso dalla Commissione medica.**

Difatti il Calabrese, è stato sottoposto agli stessi test della Commissione per valutare le sue dinamiche relazionali, i suoi stati emozionali, i suoi meccanismi di difesa, le sue capacità inferenziali.

A seguito dell'esame sullo stesso compiuto, il Calabrese non presenta le caratteristiche evidenziate dalla Commissione per giustificare il giudizio di inidoneità.

Difatti nel certificato si legge :

Durante il colloquio egli si pone correttamente mostrando motivazione e zelo. Si apre con disinvoltura e tranquillità, mostrando equilibrio nella gestione di sé e del proprio comportamento. Nella relazione appare attivo, propositivo e asservito in misura adeguata. Riferisce esperienze tipiche dell'età, palesando abilità sociali e desiderio di confronto. Si rileva una buona resilienza alle frustrazioni anche in ambito interpersonale.

TEST MMPI2-2

Profilo valido e nella norma, privo di tentativi di

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel./fax 0824/886173

manipolazione a fini utilitaristici. Il grafico mostra assenza di attuale psicopatologia e non emergono segni o tratti che lo facciano supporre. Il Calabrese percepisce adeguatamente gli stimoli reali e risponde ad essi in modo coerente. Sono presenti capacità di buon andamento socio – ambientale per l'adeguatezza delle forze egoiche presenti. Realismo, apertura verso gli altri, equilibrio emotivo sono il presupposto per le sue abilità di self – management, caratterizzate da buona volontà e valori socialmente condiviso.

Allo stato non emergono segni, sintomi, tratti di psicopatologia. La personalità appare nei limiti della norma.

Dall'esame è pertanto emerso che l'istante, di buona intelligenza, cognitivamente adeguato, con pensiero produttivo semplice, ben strutturato, si relaziona alla realtà in modo immediato. Mostra una posizione difensiva nei riguardi dei contenuti psichici profondi; buona la risonanza emotiva che appare indirizzata verso un'affettività istintiva, per cui, a seguito degli approfonditi esami di cui innanzi, appare adeguato, in quanto non si evidenziano nella sua struttura di personalità segni che indicherebbero la

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel./fax 0824/886173

presenza di tratti patologici clinicamente rilevanti.

L'odierno ricorrente non soffre di alcun disturbo psichico e dagli esami specialistici non è stato rilevato alcun disturbo che può definirsi causa, secondo il dettato vigente, di inidoneità al concorso.

ISTANZA CAUTELARE

Si chiede a codesto Ecc.mo Tar di sospendere il provvedimento impugnato, e di ogni atto allo stesso consequenziale e connesso, concedendo la riammissione con riserva del ricorrente alle ulteriori prove .

Le considerazioni su esposte dimostrano la sussistenza del fumus boni iuris ed il danno grave ed irreparabile che subirebbe il Calabrese, qualora non venissero sospesi gli effetti del provvedimento sopra impugnato. In particolare, riguardo il periculum si deduce che la mancata ammissione del ricorrente è causa per questi di un danno irreparabile, atteso che la decisione di merito potrebbe non intervenire re ad hoc cioè impregiudicata nell'attualità, non consentendo così al ricorrente di partecipare alle prove residuali, che sono state espletate recentemente dai concorrenti giudicati idonei

Nelle more occorrenti per la trattazione del giudizio, si impone un intervento cautelare di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, sotto forma di ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione cui dà accesso il concorso in parola. Ciò al fine di scongiurare al ricorrente quei pregiudizi

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel/fax 0824/886173

gravi ed irreparabili scaturenti dalla mancata partecipazione alla selezione, con tutte le conseguenziali perdite in termini di chances.

In termini di periculum si consideri che, a quanto noto, il corso formativo avrà inizio a breve essendo state di recente pubblicate le graduatorie finali.

Il provvedimento cautelare, inoltre, non arrecherebbe alcun pregiudizio all'Amministrazione che, invece, proprio durante il corso potrebbe saggiare le indubbie attitudini al ruolo del ricorrente (T.A.R. Lazio, Sez. I, 21 aprile 2005, n. 3011). Di non secondario rilievo è, poi, l'interesse pubblico alla selezione dei candidati più meritevoli a ricoprire un ufficio pubblico che il ricorrente, grazie a quanto dimostrato in sede di concorso, ha già dimostrato di possedere. In via graduata, da valere in caso di mancata ammissione con riserva, si chiede che venga ordinato all'Amministrazione - sempre previa sospensione dei provvedimenti impugnati - la rinnovazione ab initio dell'accertamento sanitario del ricorrente: il permanere degli effetti dei provvedimenti illegittimi, infatti, potrebbe determinare il consolidamento delle altrui posizioni giuridiche

*** **

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si propone istanza ex art. 19 c.p.a. al fine di disporre verifica ovvero

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel./fax 0824/886173

consulenza tecnica. A tal riguardo si segnala che Codesto Consiglio di Stato in casi del tutto analoghi a quello in trattazione ha già avuto modo di disporre tale incumbente istruttorio;

Sempre in via istruttoria si chiede di assumere qualsiasi documento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale al provvedimento di inidoneità espresso dalla Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici – attitudinali.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti.

SULLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Le censure contenute nel ricorso interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria provvisoria approvata con il decreto ministeriale n. del .18 per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e anche nei confronti dei membri della Commissione; il numero dei controinteressati rende sommamente difficile l'esecuzione delle notificazioni individuali nei modi ordinari, tenuto anche conto della difficoltà di reperire residenze ovvero domicili certi dei controinteressati stessi, con conseguente incertezza del buon esito della notifica.

Si rende necessario procedere alla notifica de qua entro tempi celeri, dovendosi pertanto garantire ai controinteressati un tempo congruo per

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel./fax 0824/886173

preparare le proprie difese, onde poter effettuare l'eventuale deposito di documenti e memorie nella Segreteria del Consiglio di Stato.

Recente giurisprudenza ha autorizzato i ricorrenti alla notifica per pubblici proclami **via web**, considerato anche il costo eccessivo della notifica per pubblici proclami nelle vie ordinarie sulla Gazzetta Ufficiale. Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto avvocato nelle qualità di cui in premessa

FA ISTANZA All'E.V. affinché Voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41 CPA, la scrivente difesa ad effettuare la notifica per pubblici proclami anche, se il TAR lo ritenga più opportuno, tramite la pubblicazione dei presenti motivi aggiunti sul sito internet dell'Amministrazione resistente.

In ogni caso si ripropongono i motivi del ricorso respinti dal TAR insistendo per la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato

P. Q. M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Consiglio di Stato accogliere il ricorso in appello e, per l'effetto, annullata l'appellata ordinanza, disporre la sospensione degli atti impugnati innanzi il T.A.R. per il Lazio.

In subordine, Voglia codesto Eccellentissimo Collegio rimettere gli atti al TAR Lazio, Sede di Roma disponendo la celere fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

Avv. Patrizia Pastore
Via Pagani n. 45
82030 Paupisi (BN)
Tel/fax 0824/886173

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Il sottoscritto Difensore chiede di essere sentito in Camera di Consiglio.

Ai fini della determinazione del contributo unificato per la iscrizione a ruolo si dichiara espressamente che il presente giudizio rientra nello scaglione dei processi amministrativi di valore indeterminabile.

Paupisi – Roma lì, 08.04.19

Avv. Patrizia Pastore